

ART.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio ^{SOSP.} con conducente DI ~~con~~ autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15.01.1992 n. 21 recepita con L.R. N. 29 DEL 06.04.1996.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. L'autoservizio e' compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo ne' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART.3

DESTINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.4

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio N.C.C. e' subordinato alla titolarita' della licenza di cui all'art. 8 della legge n. 21/92.

La licenza e' rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/92 SUCCESSIVE MODIFICHE LOR. N. 29 del 6/4/1996 ^{ADDE}

La licenza e' riferita ad un singolo veicolo.

Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' Autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attivita', compresa la licenza comunale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza per il servizio N.C.C. le persone fisiche appartenenti agli stati della comunità Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 7

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Le licenze per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili delle licenze per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Il relativo bando deve essere pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Siciliana.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza

ANNUALMENTE PRESENTARE NON PIÙ DI TRE DOMANDE.

ART. 8

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

ART. 9

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea N.C.C. e per l'applicazione del seguente regolamento.

La Commissione comunale e' formata da:

- 1) Un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
- 2) un rappresentante della P.M.;
- 3) un rappresentante della categoria per il servizio di N.C.C.;

La Commissione comunale e' istituita con provvedimento del Sindaco ed e' presieduta da: SINDACO O ASSESSORE AL RATIO. ADDE

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della L. 21/92.

La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

La Commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo della esecutivita' della deliberazione di nomina. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o della associazione che li ha designati.

ART. 10

COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI

N.C.C.

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di N.C.C. del servizio della strada:

La Commissione di concorso e' composta da tre (3) membri esperti del settore fra cui il Segretario Comunale o il Dirigente del servizio interessato che la presiede.

La Commissione di cui al presente articolo dura in carica quattro (4) anni.

Essa e' convocata dal Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario Comunale o dal Dirigente del servizio interessato.

ART. 11

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Le Commissioni di concorso, valutata la regolarita' delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che e' successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilita' delle domande, stabilisce a priori le condizioni di nullita' del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.

ART. 12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione della licenza di N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalita', luogo e data di nascita, residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
 - b) documentazione di titoli in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
 - c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - d) per il rilascio della licenza il richiedente dovra' allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneita' professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
- Essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;

- 2) essere iscritti al registro delle ditte presso la Camera di Commercio o al registro delle imprese artigiane;
- 3) essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità in leasing (art. 8 comma 1) del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;
- 4) Non avere trasferito licenza da almeno cinque (5) anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 13

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

L'organo o l'ufficio competente acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno.

I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Qualora le domande sono superiori alle licenze disponibili, l'ufficio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede alla "formazione di una graduatoria di destinazione per gli aspiranti", al servizio "noleggio con autovettura di minibus ed autobus".

Nel caso in cui le domande siano in numero inferiore rispetto alle licenze disponibili l'assegnazione delle licenze è fatta dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.10.

ART. 14

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PREFERENZE

Costituisce titolo preferenziale la specifica professionalità del richiedente, desunta dai seguenti elementi:

1. Essere titolari da almeno 2 anni di altra licenza per il servizio di noleggio per il Comune di Sciacca;
2. Avere la disponibilità dell'autorimessa;
3. Essere in possesso del certificato di abilitazione alla professione di trasportatore, di autorizzazioni sanitarie nei settori di trasporti nazionali ed internazionali;
4. Conoscenza della lingua straniera;
5. Il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

Ai casi di cui al numero 1 e 2 saranno attribuiti a ciascuno 2 punti; qualora il servizio è riferito ad autobus il punteggio viene raddoppiato.

Ai casi di cui ai punti 3, 4, e 5 è attribuito a ciascuno 1 punto, per conseguire licenze di noleggio di autovetture, minibus ed autobus,

Potrà, inoltre, essere attribuito il massimo di 2 punti, in aggiunta al punteggio dato, a quegli aspiranti che dimostrino di essere titolari di Aziende che nel servizio di trasporto di persone con autovetture minibus ed autobus siano dotati di idonei ed efficienti locali, autorizzazioni tecniche ed automezzi.

Per l'assegnazione del punteggio di cui sopra, gli aspiranti dovranno presentare, allegata alla domanda idonea documentazione atta a comprovare tali specifici requisiti.

ART. 15

FORMAZIONE GRADUATORIA ED INIZIO DEL SERVIZIO

ADDE Motivi di esclusione:

- uno stesso richiedente non può presentare annualmente più di tre domande dirette ad ottenere licenze di noleggio.
Sono esclusi dall'inserimento nella graduatoria:

- coloro che, al momento dell'assegnazione, non posseggono i requisiti indicati negli articoli precedenti;
- coloro che, in proprio o in qualità di società di persone abbiano trasferito a terzi, compresi moglie e figli, da uno a cinque anni, licenze di noleggio di cui erano titolari;
- coloro che, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, siano incorsi in condanne definitive di pene detentive per un totale superiore a tre mesi per reati non colposi;
- coloro che, siano già titolari di licenza per il servizio pubblico di piazza taxi.

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio della stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 16

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza e' trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al competente Ufficio Comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa" ai sensi del 2° comma dell'art.9 della legge 21/92 e' autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non puo' essere attribuita altra licenza in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 17

COMPORTEMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attivita' il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri;
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati.

ART. 18

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 19

IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. la Commissione consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente Ufficio Comunale, e' tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.

Durante la validità della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per

ART. 20 DELLA LICENZA

lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art.9.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

ART. 20

TARIFFE

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art.9 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART. 21

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali e' facoltativo.

ART. 22

DIFFIDA

Il Sindaco diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare comunicazione al competente ufficio comunale.

ART. 23

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza d'esercizio puo' essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravita' della infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attivita' di trasporto;
- b) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- c) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attivita';
- d) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- e) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

ART. 24

REVOCA DELLA LICENZA

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneita' morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 25;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della liberta' personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneita' morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza.

ART. 25

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del codice della strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale puo', entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dall'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 26

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 27

Nelle more della istituzione del Ruolo speciale presso la Camera di Commercio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere al rilascio, agli aventi diritto, delle autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea (taxi), facendo obbligo ai titolari di iscriversi entro 90 giorni dall'istituzione del ruolo speciale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

ART. 28

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale

ART. 29

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.



IL DIRIGENTE F.F.

